



CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA

Comune di Lodi - Provincia di Lodi

DETERMINAZIONE N. 48 del 23/9/2021

Oggetto: **DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA A, DELLA LEGGE N. 120 DELL'11/9/2020 E SS.MM.II.**

Convenzione tra Regione Lombardia e Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana per attività da svolgersi sul reticolo idrico principale all'interno del territorio comprensoriale, programma di attività e interventi di cui alla Delibera X/7759 del 17/01/2018

PROGRAMMA DI INTERVENTO C.1/2019: Nuova realizzazione di aree di laminazione per il colatore Sillaro nell'ambito del relativo bacino idrografico, per la mitigazione del rischio idraulico insistente sul territorio di Lodi vecchio, Pieve Fissiraga, Borgo San Giovanni, Villanova del Sillaro, e Borghetto Lodigiano. Lotto-1

**VARIANTE PER LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART.106,
COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.**

C.U.P.: E86B19000890002
C.I.G.: 8913430B1E

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visti:

- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. in tema di *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- il D.P.R. n. 207/2010 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;

Richiamati:

- la determinazione prot. n. 0253/21/CM/al del 4/2/2021 con cui è stata decretata l’avvenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta Asfalti Piacenza S.r.l. con sede a Rottofreno (PC) in Via Agazzano n. 163 C.F. / P.IVA 01514160330 in avvalimento con Cogestra S.r.l. con sede a Colorno (PR) in Via 1° Maggio n. 8 C.F. / P.IVA 02770800346, al prezzo netto di € 240.294,58 oltre ad € 3.466,66 per oneri della sicurezza ed € 1.137,31 per oneri Covid-19 non soggetti a ribasso e quindi per un totale complessivo contrattuale di € 244.898,55 oltre i.v.a. come di legge;
- il contratto d’appalto rep 081/2021 stipulato in data 5 marzo 2021 e registrato a Codogno (LO) il 18 marzo 2021 al numero 236 serie 3, per un importo pari ad € 244.898,55;

Considerato che a seguito dell’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di introdurre alcune lavorazioni supplementari derivanti da circostanze imprevedute e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, senza tuttavia alterare la natura generale del contratto, ed è stata pertanto redatta nel mese di agosto 2021, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la perizia di variante per lavori supplementari;

Dato atto che la suddetta perizia di variante per lavori supplementari è stata approvata dal Consiglio d’Amministrazione del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana con deliberazione n. 101/1008 del 20 settembre 2021;

Rilevato che per motivi tecnici, operativi ed economici risulta impraticabile scorporare le opere contemplate nella perizia di variante per opere supplementari dall’appalto principale;

Considerato che per il Consorzio procedere diversamente comporterebbe sia notevoli difficoltà operative che una consistente maggiorazione dei costi;

Richiamato l’art. 106, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che alla lettera c) testualmente dispone: *“1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche

all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;”

Considerato che la modifica del contratto conseguente all'approvazione della perizia di variante per opere supplementari comporta un aumento di prezzo non eccedente il 50% del valore del contratto iniziale così come disposto dal comma 7 dell'art. 106, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto sussistere le condizioni per affidare direttamente (art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.) le opere di cui alla perizia di variante per opere supplementari all'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto principale in quanto ricorrono i presupposti di legge;

Ritenuto pertanto di procedere ad affidare direttamente i lavori di cui alla perizia di variante per lavori supplementari all'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto principale senza l'attivazione di una nuova procedura di affidamento così come previsto dall'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che per la procedura di cui alla presente determinazione:

- si è verificato, con esito positivo, il mantenimento da parte dell'Operatore Economico affidatario dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. nonché dei requisiti minimi di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) idoneità professionale, lett. b) capacità economica e finanziaria e lett. c) capacità tecniche e professionali del Codice dei contratti pubblici;
- è stata verificata con esito positivo la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario dei servizi tramite la piattaforma “Durc Online” acquisendo agli atti d'ufficio la certificazione rilasciata da INAIL, INPS e CNCE protocollo Inail n. 29704476 con scadenza di validità il 17/2/2022;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico per la presente procedura di affidamento è stato acquisito per via telematica sull'apposita piattaforma dell'ANAC il seguente Codice identificativo di Gara (CIG) ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e ss.mm.ii.: 8913430B1E;
- l'operatore economico affidatario, per la stipulazione del contratto aggiuntivo, dovrà presentare:
 - un'integrazione alla cauzione definitiva a suo tempo depositata, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la stipula del contratto rep. n. 081/2021;
 - una polizza assicurativa per rischi connessi all'esecuzione dei lavori così come stabilito dall'articolo 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per una somma assicurata pari all'importo del contratto della variante per lavori supplementari;
- è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Marco Chiesa, Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;
- è stato designato Ufficiale Rogante il Dott. Claudio Tarlocco – Dirigente Area Amministrativa;

Dato atto altresì che ai lavori oggetto della presente determinazione si applicano le norme del Capitolato Speciale d'Appalto di cui agli elaborati progettuali oltre che la disciplina normativa prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Accertato che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziali, in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, al procedimento in parola;

Riconosciuti i presupposti normativi, la convenienza e l'interesse del Consorzio a procedere all'affidamento diretto dei lavori di cui alla perizia di variante per opere supplementari;

Richiamata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 96/995 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo per cui si intendono qui integralmente descritte e approvate costituendone la motivazione;
2. **di prendere atto** che gli elaborati tecnici della variante per opere supplementari sono stati approvati dal Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana con deliberazione n. 101/1008 del 20 settembre 2021;
3. **di affidare** direttamente, per tutte le motivazioni dettagliatamente riportate in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., così come disposto dall'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/20169 e ss.mm.ii. i lavori indicati negli elaborati tecnici della variante per opere supplementari, così come approvati dal Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, all'Operatore Economico Asfalti Piacenza S.r.l. con sede a Rottofreno (PC) in Via Agazzano n. 163 C.F. / P.IVA 01514160330 per un importo di € 62.285,37 al netto del ribasso d'asta del 30,16% offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di affidamento, comprensivo di € 606,73 per oneri della sicurezza ed € 250,27 per oneri Covid-19 non soggetti a ribasso, oltre i.v.a. come di legge quindi per complessivi € 75.988,15, importo inferiore al limite massimo del 50% dell'importo originario del contratto;
4. **di dare atto** che la spesa complessiva pari ad € 75.988,15 I.V.A. 22% compresa, prevista all'interno del quadro economico del progetto della variante per opere supplementari, trova adeguata copertura nel bilancio previsionale per l'esercizio finanziario 2021 del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 96/995 del 21/12/2020;
5. **di demandare** agli uffici competenti l'assunzione degli atti conseguenti all'assunzione della presente determinazione con particolare riferimento agli aspetti contrattuali;
6. **di dare atto altresì** che:
 - è stato verificato, con esito positivo, il mantenimento da parte dell'operatore economico affidatario dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. nonché dei requisiti minimi di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) idoneità professionale, lett. b) capacità economica e finanziaria e lett. c) capacità tecniche e professionali del Codice dei contratti pubblici;
 - è stata verificata con esito positivo la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario dei servizi tramite la piattaforma "Durc Online" acquisendo agli atti d'ufficio la certificazione rilasciata da INAIL, INPS e CNCE protocollo Inail n. 29704476 con scadenza di validità il 17/2/2022;
 - ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico per la presente procedura di affidamento è stato acquisito per via telematica sull'apposita piattaforma dell'ANAC il seguente Codice identificativo di Gara (CIG) ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e ss.mm.ii.: 8913430B1E;
 - ai lavori oggetto della presente determinazione si applicano le norme del Capitolato Speciale d'Appalto di cui agli elaborati progettuali oltre che la disciplina normativa prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- l'operatore economico affidatario, per la stipulazione del contratto aggiuntivo, dovrà presentare:
 - un'integrazione alla cauzione definitiva a suo tempo depositata, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la stipula del contratto rep. n. 080/2021;
 - una polizza assicurativa per rischi connessi all'esecuzione dei lavori così come stabilito dall'articolo 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per una somma assicurata pari all'importo del contratto della variante per opere supplementari;
- è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Marco Chiesa, Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;
- è stato designato Ufficiale Rogante il Dott. Claudio Tarlocco – Dirigente Area Amministrativa;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziali, in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, al procedimento in parola;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dot. Ing. Marco Chiesa)



